

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 novembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2002, n. 14.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichiatria Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 15.

Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle province Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ... Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0120/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 6, commi 46 e seguenti. Regolamento relativo ai criteri e alle modalità di finanziamento delle spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili, necessari all'esecuzione di opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0121/Pres.

Approvazione modifica al regolamento applicativo della misura e) - zone svantaggiate del Piano di sviluppo rurale della Regione Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 16.

Contributi per favorire la specializzazione di laureati non medici per l'accesso ad un profilo professionale del ruolo sanitario Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 «La figura professionale dell'operatore socio-sanitario».
Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 18.

Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 19.

Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 20.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.
Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12.

Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 «Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale.
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15.

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16.

Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio Pag. 22

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE del 25 luglio 2002, n. 14.

Adesione alla Istituzione comunale di San Giorgio a Cremano premio «Massimo Troisi» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 15.

Legge finanziaria regionale per l'anno 2002 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 16.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002 - 2004 Pag. 26

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n. 8.

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, interventi a favore dei pugliesi nel mondo articoli 4, 7, 8 Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2001, n. 9.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento.
Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 10.

Modifica al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, concernente il regolamento di organizzazione del gabinetto del presidente della giunta regionale Pag. 31

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 11.

Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
Pag. 32

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2002, n. 14.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello statuto, persegue la finalità di:

a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico;

b) organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.

Art. 2.

Partecipazione e adesione a principi

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'art. 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani.

Art. 3.

Consenso informato.

1. Nella Regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.

2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacità di agire delle persone.

Art. 4.

Limiti di utilizzo

1. È fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'art. 3. Viene fatto divieto di utilizzare, in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e transorbitale, ed altri simili interventi di psichirurgia.

Art. 5.

Deontologia medica

1. È eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psichirurgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale.

Art. 6.

Monitoraggio, sorveglianza e valutazione

1. Tutte le T.E.C. sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock. A tal fine l'assessorato regionale alla sanità metterà in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata del *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 giugno 2002

GHIGO

02R0492

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 15.

Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle province.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ristrutturazione enti di formazione

1. La Regione Piemonte interviene a sostegno dei progetti di ristrutturazione degli enti di formazione.

2. L'intervento è finalizzato a rimuovere le criticità degli enti dovute ad esuberanti di personale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 2.

Trasferimento di funzioni alle Province

1. Per l'attuazione del processo di attribuzione alle province delle funzioni in materia di formazione professionale previsto dall'art. 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), gli enti di formazione che, sulla base di apposite convenzioni, hanno alla data del 15 ottobre 2001 distaccato proprio personale presso le province e/o presso la Regione possono prevedere nei progetti di ristrutturazione, che tale personale sia utilizzato dalla Regione mediante assegnazione alle province, previo superamento del concorso previsto all'art. 3.

Art. 3.

Assegnazione del personale alle Province

1. La Regione Piemonte previa equiparazione delle qualifiche possedute dal personale con quelle del personale regionale, in base alla tabella A allegata alla presente legge, bandisce appositi concorsi riservati al personale di cui all'art. 2. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali sia risultato vincitore e assegnato alle province ove prestava servizio alla data del 15 ottobre 2001 e da queste inqua-

drato nei rispettivi ruoli organici, previamente adeguati. L'inquadramento avviene con la salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del 15 ottobre 2001, anche attraverso l'eventuale attribuzione di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Il personale che alla predetta data operava presso la Regione Piemonte è assegnato alla provincia di Torino.

2. Alla stipula dei contratti di lavoro provvedono direttamente le province destinatarie del personale.

Art. 4.

Utilizzo delle risorse

1. La somma di cui all'art. 5, comma 1, viene annualmente ripartita fra le province a titolo di sostegno per l'attuazione del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale e per la corresponsione dei trattamenti economici del personale assegnato ai sensi dell'art. 3.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari, previsti in euro 2.066.000,00 aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, si provvede, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 mediante riduzione della dotazione finanziaria dell'UPB S1071 «Gabinetto presidenza della giunta - Funzioni conferite agli enti locali - Titolo I - Spese correnti».

2. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con le rispettive dotazioni finanziarie dell'UPB S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 giugno 2002

GHIGO

(*Omissis*).

02R0493

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 27 giugno 2002)

IL COHSGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'organismo pagatore

1. Ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], da ultimo modificato dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, l'istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.a. è incaricato di svolgere in Piemonte le funzioni di organismo pagatore, direttamente o tramite società da essa controllata.

2. L'organismo pagatore può svolgere le medesime funzioni anche per altre regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni.

Art. 2.

Riconoscimento e attività

1. Il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165/1999.

2. L'attività dell'organismo pagatore è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1287/95 del consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia», del regolamento (CE) n. 1258/99 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Collaborazioni

1. Mediante apposite convenzioni, l'organismo pagatore può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.

2. I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per l'istruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.

Art. 4.

Spese di funzionamento

1. La Regione Piemonte riconosce all'organismo pagatore le spese di funzionamento, nonché l'onere per le eventuali anticipazioni di cassa per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 5.

Modalità di intervento

1. L'organismo pagatore può procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.

2. All'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

3. Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

4. Per le materie loro conferite dalla legge regionale n. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento delle spese di costituzione e funzionamento dell'organismo pagatore di cui all'art. 4 è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 11011 (programmazione valorizzazione agricoltura - programmazione in materia di agricoltura, spese correnti) la somma di € 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, e nella stessa UPB n. 11011 del bilancio pluriennale 2002-2004, rispettivamente la somma di € 2.300.000,00 per l'esercizio 2003-2004 e successivi.

2. Alla copertura della spesa si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1999,

n. 499 (razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale). Alla copertura finanziaria per l'anno 2002 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB n. 11011.

3. Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui all'art. 3 in relazione alla loro attivazione si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 12041 (sviluppo dell'agricoltura - servizi di sviluppo agricolo, spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.

4. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è condizionato alla comunicazione, da parte dell'organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dell'Unione europea dell'avvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 giugno 2002

GHIGO

02R0498

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0120/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 6, commi 46 e seguenti. Regolamento relativo ai criteri e alle modalità di finanziamento delle spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili, necessari all'esecuzione di opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 21 del 22 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6, commi 46 e seguenti, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari alla esecuzione delle opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate;

Visto l'art. 6, comma 50, della medesima legge regionale n. 3 del 2002, che demanda la fissazione di criteri e modalità di finanziamento delle spese in argomento ad apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 49, della legge regionale medesima, il finanziamento viene accordato con priorità ai comuni classificati disastri e fra i comuni con uguale classificazione, a quelli che hanno riportato, a causa degli eventi sismici, il maggior grado di distruzione o danneggiamento;

Preso atto che la norma consente di finanziare le procedure da completare e, in via subordinata, anche le procedure già completate;

Ritenuto pertanto di applicare il suddetto ordine di priorità ad entrambe le categorie procedurali;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

Visto l'art. 42, lettera b), dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1316 del 23 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo ai criteri e alle modalità di finanziamento delle spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari all'esecuzione di opere pubbliche, assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

Regolamento relativo ai criteri e alle modalità di finanziamento delle spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari all'esecuzione di opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 1.

Criteri di devoluzione dei finanziamenti

1. I finanziamenti previsti dell'art. 6, comma 46, 48, 49, 50 e 51, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono concessi con priorità, per le procedure di acquisizione e di asservimento di immobili che non siano state completate alla data di entrata in vigore della legge regionale. In via subordinata i finanziamenti sono concessi per le procedure di acquisizione e di asservimento degli immobili che alla medesima data risultino già completate.

2. Si intendono procedure completate quelle relative alla realizzazione di un'opera pubblica per la quale, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2002, siano state presentate alla conservatoria dei registri immobiliari ovvero all'ufficio tavolare richieste di trascrizione relative a tutte le particelle interessate alla realizzazione dell'opera.

3. All'interno delle categorie di cui ai commi 1 e 2 è data priorità alle richieste dei comuni classificati, ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, disastri rispetto a quelli gravemente danneggiati.

4. Tra le richieste dei comuni classificati disastri o, rispettivamente, gravemente danneggiati è data priorità a quelle dei comuni che hanno riportato il maggior grado di distruzione o danneggiamento secondo l'ordine di cui all'allegato «A» al presente regolamento.

5. Tra le richieste dei comuni che hanno riportato eguale grado di distruzione o danneggiamento è data priorità a quelle dei comuni con il più alto numero di particelle interessate alle procedure di acquisizione e di asservimento.

Art. 2.

Misura massima del finanziamento per particella

1. La misura massima del finanziamento regionale della spesa tecnica amministrativa sostenuta o preventivata dalle amministrazioni comunali per l'acquisizione o l'asservimento di una singola particella necessaria alla realizzazione di un'opera pubblica, è fissata in euro 284,00 per ciascuna particella acquisita o da acquisire, e di euro 71,00 per ciascuna particella asservita o da asservire.

Art. 3.

Modalità di devoluzione dei finanziamenti

1. Le domande dei comuni interessati all'ottenimento dei benefici previsti dal presente regolamento, sottoscritte dal sindaco-funziionario delegato, devono, a pena di esclusione, essere corredate dalle schede «B» e «C» allegate al presente regolamento, debitamente compilate secondo le istruzioni riportate nelle medesime e sottoscritte dal sindaco-funziionario delegato.

2. A ciascuna scheda sono allegati i piani parcellari definitivi delle opere pubbliche indicate nella scheda medesima; qualora non risultino disponibili i piani parcellari definitivi devono essere allegati quelli previsti dal progetto esecutivo dell'opera ammessa a finanziamento presentato a suo tempo all'amministrazione regionale.

Art. 4.

Spese ammissibili al finanziamento regionale

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie al perfezionamento delle acquisizioni e degli asservimenti quali, tra l'altro, quelle per le visure catastali ed ipotecarie, per la redazione dei tipi di frazionamento al catasto terreni, per l'introduzione di frazionamenti e variazioni al catasto fabbricati, per le notificazioni ai proprietari, per la conclusione di contratti di cessione o costituzione di asservimento, per la registrazione, trascrizione, voltura o intavolazione degli atti finali dei procedimenti.

2. Sono escluse dal finanziamento regionale, ai sensi della legge regionale 25 gennaio, n. 3, art. 6, commi 46, 48 e 52, le spese concernenti i piani di ricomposizione particellare per la realizzazione dei comparti edificatori di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33.

ALLEGATO A

ELENCO COMUNI DISASTRATI E GRAVEMENTE DANNEGGIATI
IN ORDINE DECRESCENTE DI DANNEGGIAMENTO

Comuni disastri

- 1 - Venzone
- 2 - Osoppo
- 3 - Resiutta
- 4 - Bordano
- Cavazzo Carnico
- 5 - Trasaghis
- 6 - Amaro
- 7 - Nimis
- 8 - Gemona del Friuli
- 9 - Artegna
- Chiusaforte
- 10 - Lusevera
- 11 - Magnano in Riviera
- Tramonti di Sotto
- 12 - Buia
- 13 - Resia
- 14 - Forgaria nel Friuli
- 15 - Moggio Udinese
- 16 - Castelnovo del Friuli
- 17 - Clauzetto
- 18 - Meduno
- 19 - Frisanco
- Vito d'Asio
- 20 - Cavasso Nuovo
- 21 - Taipana
- 22 - Montenars
- Pinzano al Tagliamento
- 23 - Attimis

- Sequals
- 24 - Tarcento
- 25 - Fanna
- 26 - Majano
- Pontebba
- Travesio
- 27 - Colloredo di m. a.
- Villa Santina
- 28 - Ragogna
- 29 - Treppo Grande
- 30, - Faedis
- 31 - Tolmezzo
- 32 - San Daniele del Friuli
- Tramonti di Sopra
- 33 - Cassacco
- 34 - Tricesimo
- 35 - Spilimbergo

Comuni gravemente danneggiati

- 1 - Dogna
- 2 - Preone
- 3 - Verzegnis
- 4 - Zuglio
- 5 - Arta Terme
- 6 - Pulfero
- Socchieve
- 7 - Andreis
- 8 - Cercivento
- Raveo
- Reana del Rojale
- Vivaro
- 9 - San Pietro al Natisone
- 10 - Enemonzo
- Torreano
- 11 - Malborghetto Valbruna
- 12 - Lauco
- Sutrio
- 13 - Maniago
- Povoletto
- 14 - Ovaro
- 15 - Arba
- Paularo
- Treppo Carnico
- 16 - Comeglians
- Ligosullo
- 17 - Cividale del Friuli.
- Paluzza
- Ravaschetto
- 18 - Ampezzo
- Pagnacco
- 19 - Fagagna
- 20 - Montereale Valcellina
- Moruzzo
- 21 - Rive d'arcano
- 22 - Prato carnico
- 23 - Martignacco
- Remanzacco
- 24 - Moimacco
- 25 - Premariacco

ALLEGATO B

L.R. 3/2002, art. 6, c. 46, - 52

COMUNE DI _____ RISERVATO A.R. _____

Opere pubbliche per le quali sono state completate con la relativa richiesta di trascrizione alle Conservatorie dei Registri immobiliari/Uffici Tavolari le procedure di acquisizione o di asservimento di tutte le particelle interessate alla realizzazione dell'opera.

N.	DESCRIZIONE OPERA	PART. OGG. ACQUISIZ.	PART. OGG. ASSERVIM.	COSTI	RISERVATO A.R.
1					
2					
3					
N.					
TOTALI					

IL SINDACO FUNZIONARIO DELEGATO

Per ciascuna opera indicata deve essere allegato alla presente scheda il piano parcellare relativo all'opera medesima; ciascun allegato va contraddistinto con la lettera *B* e il numero dell'opera sopra indicato. I costi indicati devono essere quelli effettivamente sostenuti, diversi dalle indennità, o preventivati, compresi nell'elencazione di cui all'art. 4 del regolamento. Nella descrizione dell'opera va indicato il piano annuale di finanziamento o la norma di finanziamento.

ALLEGATO C

L.R. 3/2002, art. 6, c. 46, - 52

COMUNE DI _____ RISERVATO A.R. _____

Opere pubbliche per le quali non sono state completate con la relativa richiesta di trascrizione alle Conservatorie dei Registri immobiliari/Uffici Tavolari le procedure di acquisizione o di asservimento di tutte le particelle interessate alla realizzazione dell'opera.

N.	DESCRIZIONE OPERA	PART.OGG. ACQUISIZ.	PART.OGG. ASSERVIM.	COSTI	RISERVATO A.R.
1					
2					
3					
N.					
TOTALI					

IL SINDACO FUNZIONARIO DELEGATO

Per ciascuna opera indicata deve essere allegato alla presente scheda il piano parcellare relativo all'opera medesima; ciascun allegato va contraddistinto con la lettera C e il numero dell'opera sopra indicato. I costi indicati devono essere quelli effettivamente sostenuti, diversi dalle indennità, o preventivati, compresi nella elencazione di cui all'art. 4 del regolamento. Nella descrizione dell'opera va indicato il piano annuale di finanziamento o la norma finanziamento..

Visto, *il Presidente*: TONDO

02R0473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0121/Pres.

Approvazione modifica al regolamento applicativo della misura e) - zone svantaggiate del Piano di sviluppo rurale della Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Vista la decisione della commissione delle comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);

Considerato che, nel testo del P.S.R. è stato riscontrato un errore nell'elenco dei comuni rappresentati nella tabella «Elenco dei comuni per gruppi» dell'allegato 2 e della misura «e) - Zone svantaggiate», in quanto il comune di Forgaria nel Friuli è stato inserito tra i comuni del «Gruppo C» anziché tra quelli del «Gruppo B»;

Atteso che detto errore è di natura meramente materiale in quanto dalla corretta applicazione dei parametri individuati nell'allegato 2 del P.S.R. si evince che il comune di Forgaria nel Friuli è ascrivibile ai comuni del «Gruppo B» e non a quelli del «Gruppo C»;

Considerato che la correzione di tale errore materiale sul P.S.R. è già stata effettuata informando la Commissione europea con nota dell'assessore regionale all'agricoltura del 25 maggio 2001, prot. n. AGR/1-15/13425;

Considerato che l'errore materiale relativo all'inesatta collocazione del comune di Forgaria nel Friuli nell'elenco del Gruppo C sussiste anche per l'allegato 1, «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio», del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000;

Ritenuto pertanto di dar corso ad una modifica del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate», sostituendo l'allegato 1, «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio» con un nuovo corrispondente allegato in cui il comune di Forgaria nel Friuli viene iscritto tra i comuni del «Gruppo B» e nel contempo, viene stralciato da quelli del «Gruppo C»;

Considerato che il punto 1) della lettera b), comma 1, dell'art. 3 del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, prevede che per le società di persone, nel caso di più titolari oltre la metà degli stessi debba risiedere in uno dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);

Ritenuto che nel caso delle società di persone il vincolo della residenza nei comuni compresi totalmente o parzialmente nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) possa essere limitato alla metà dei titolari;

Tenuto conto delle difficoltà operative incontrate nella fase istruttoria delle domande di aiuto della misura «e) - Zone svantaggiate» del P.S.R. da parte degli enti attuatori della misura, ed in particolare per la validazione catastale delle particelle iscritte nel catasto fondiario (catasto ex austro-ungarico) da parte degli applicativi informatici forniti dall'organismo pagatore;

Considerato che la mancanza di tale validazione catastale per via informatica impedisce un controllo amministrativo esaustivo ed efficace delle domande presentate e comporta una reiterata richiesta di documentazione successivamente alla presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno prevedere la necessità di allegare, contestualmente alla presentazione delle domande d'aiuto della misura «e) - Zone svantaggiate» del P.S.R. e limitatamente alle particelle iscritte al catasto fondiario (ex catasto austro-ungarico), anche copia dell'idonea documentazione comprovante la loro esistenza e la loro superficie catastale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1283 del 23 aprile 2002;

Decreta:

È approvata la «Modifica al regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

Modifica al regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

Modifica dell'Allegato 1 del regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» approvato con D.P.G.R. 0429/Pres. del 23 novembre 2000

1. L'allegato 1 «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio» del regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 del regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» approvato con D.P.G.R. 0429/Pres. del 23 novembre 2000

1. Il punto 1), lettera b) del, comma 1, dell'art. 3 del regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, è sostituito dal seguente:

«1) per le persone fisiche e le società di persone: i titolari devono risiedere in uno dei predetti comuni; nel caso di più titolari tale requisito deve sussistere per almeno la metà degli stessi».

Art. 3.

Integrazione dell'art. 7 del regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» approvato con D.P.G.R. 0429/Pres. del 23 novembre 2000

1. All'art. 7 del regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma:

«5. Per le particelle iscritte al catasto fondiario (ex catasto austro-ungarico), i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda copia dei certificati catastali, o documentazione equipollente, comprovanti l'esistenza di tali particelle e l'estensione della relativa superficie catastale. La validità temporale della documentazione è regolata dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

GRUPPO A		GRUPPO B		GRUPPO C	
UD	AMPEZZO	UD	AMARO	UD	ARTEGNA
UD	ARTA TERME	UD	BORDANO	UD	ATTIMIS
UD	CERCIVENTO	UD	CAVAZZO CARNICO	UD	CIVIDALE DEL FRIULI
UD	CHIUSAFORTE	UD	ENEMONZO	UD	FAEDIS
UD	COMGLIANS	UD	FORGARIA NEL FRIULI	UD	GEMONA DEL FRIULI
UD	DOGNA	UD	MONTENARS	UD	MAGNANO IN RIVIERA
UD	DRENCHIA	UD	PULFERO	UD	NIMIS
UD	FORNI AVOLTRI	UD	RAVEO	UD	POVOLETTO
UD	FORNI DI SOPRA	UD	RESIUTTA	UD	PREPOTTO
UD	FORNI DI SOTTO	UD	STREGNA	UD	SAN LEONARDO
UD	GRIMACCO	UD	TOLMEZZO	UD	SAN PIETRO AL NATISONE
UD	LAUCO	UD	VENZONE	UD	TARCENTO
UD	LIGOSULLO	UD	VERZEGNIS	UD	TORREANO
UD	LUSEVERA	UD	VILLA SANTINA	GO	CAPRIVA DEL FRIULI
UD	MALBORGHETTO - V. BRUNA	UD	ZUGLIO	GO	CORMONS
UD	MOGGIO UDINESE	PN	BUDOIA	GO	DOBERDO' DELLAGO
UD	OVARO	PN	CLAUZETTO	GO	DOLEGNA DEL COLLIO
UD	PALUZZA	PN	FRISANCO	GO	FOGLIANO REDIPUGLIA
UD	PAULARO	PN	MEDUNO	GO	GORIZIA
UD	PONTEBBA	PN	POLCENIGO	GO	MONFALCONE
UD	PRATO CARNICO			GO	MOSSA
UD	PREONE			GO	RONCHI DEI LEGIONARI
UD	RAVASCLETTO			GO	SAGRADO
UD	RESIA			GO	SAN FLORIANO DEL COLLIO
UD	RIGOLATO			GO	SAN LORENZO ISONTINO
UD	SAURIS			GO	SAVOGNA D'ISONZO
UD	SAVOGNA			TS	DIJINO-AURISINA
UD	SOCCHIEVE			TS	MONRUPINO
UD	SUTRIO			TS	SAN DORLIGO DELLA VALLE
UD	TAIPANA			TS	SGONICO
UD	TARVISIO			TS	TRIESTE
UD	TRASAGHIS			PN	ARBA
UD	TREPPICARNICO			PN	AVIANO
PN	ANDREIS			PN	CANEVA
PN	BARCIS			PN	CASTELNOVO DEL FRIULI
PN	CIMOLAIS			PN	CAVASSO NUOVO
PN	CLAUT			PN	FANNA
PN	ERTO E CASSO			PN	MANIAGO
PN	TRAMONTI DI SOPRA			PN	MONTEREALE VALCELLINA
PN	TRAMONTI DI SOTTO			PN	PINZANO AL TAGLIAMENTO
PN	VITOD'ASIO			PN	SEQUALS
				PN	TRAVESIO
				PN	VIVARO

Visto, il Presidente: TONDO

02R0474

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 16.

Contributi per favorire la specializzazione di laureati non medici per l'accesso ad un profilo professionale del ruolo sanitario.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Scopo della presente legge è perseguire una migliore qualificazione del servizio sanitario regionale favorendo la specializzazione di laureati non medici, in possesso di un diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario.

2. Possono beneficiare dei contributi finanziari di cui alla presente legge i laureati in fisica, biologia, chimica, farmacia e psicologia.

Art. 2.

Contributi finanziari

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari a favore di laureati non medici di cui all'art. 1, in possesso, ove prevista, dell'abilitazione all'esercizio professionale che siano stati ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di specializzazione delle università del Veneto.

2. La giunta regionale determina annualmente il fabbisogno, per ciascuna disciplina afferente al personale sanitario laureato non medico, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano socio sanitario regionale.

3. Nei limiti del fabbisogno annuale individuato ai sensi del comma 2, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un programma annuale di interventi, articolato per specifica disciplina.

Art. 3.

Criteri di erogazione dei contributi

1. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la presentazione delle domande nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) per l'assegnazione dei contributi si provvede a mezzo di appositi bandi;

b) per l'ammissione ai contributi si tiene conto delle graduatorie formulate dalle università in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nei concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione e delle condizioni reddituali dei richiedenti;

c) la corresponsione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario regionale per un periodo non inferiore a cinque anni continuativi;

d) i contributi sono concessi a laureati iscritti al primo anno del corso di specializzazione e per l'intera durata del corso sulla base delle verifiche e delle certificazioni prodotte circa la continuità di iscrizione e la frequenza per il periodo di riferimento. In sede di prima applicazione è consentita la concessione di contributi anche a laureati specializzandi iscritti ad anni di corso successivi al primo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede utilizzando le risorse stanziare sull'unità previsionale di base U0140 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0633

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 «La figura professionale dell'operatore socio-sanitario».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge n. 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Le competenze dell'operatore socio sanitario che ha conseguito l'attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell'allegata tabella 8-bis) che fa parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per l'accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente.

Art. 4.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

«c-bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.

Art. 5.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, è aggiunto il comma 4-bis:

«4-bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della giunta regionale. All'allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.»

Art. 6.

Modifica degli allegati B e C della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Al quinto trattino dell'ottavo periodo delle competenze tecniche dell'allegato B della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, sono soppresse le parole: «ed effettuare iniezioni intramuscolari».

2. All'allegato C della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte dell'organizzazione didattica, dopo il modulo facoltativo tematico integrativo, è aggiunto il seguente modulo:

«Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria, teoria centocinquanta ore ed esercitazione e tirocinio duecentocinquanta ore complessive».

b) agli obiettivi di modulo dopo il primo trattino del modulo facoltativo tematico integrazioni è aggiunto il seguente modulo:

«Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario (centocinquanta ore di teoria, duecentocinquanta ore complessive per esercitazioni e tirocinio);

acquisire le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per svolgere le attività dell'operatore socio sanitario conformazione complementare.

Art. 7.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, le parole: «Le tabelle A, B e C» sono sostituite dalle parole «Le tabelle A, B, B-bis e C, la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0634

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 18.

Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di ravvedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché la violazione non sia già stata constatata.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 «Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», nonché all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

Art. 2.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002, è rinviato al 31 dicembre 2003.

2. I crediti di importo non superiore a € 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

3. La gestione delle esenzioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, «Misure in materia tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è assicurata dalla Regione a far data dal 10 gennaio 2003 e contestualmente termina la gestione temporanea del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 «Disposizioni in materia tributaria»

1. L'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 «Disposizioni in materia tributaria» si interpreta nel senso che l'aliquota della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile non superiore a € 30.987,41 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un reddito imponibile non superiore a € 30.987,41. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a € 30.987,41.

2. Per disabile, ai fini della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40, si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate».

Art. 4.

Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano

1. Nella tabella allegata all'art. 38 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002» nella descrizione della tipologia di consumi di cui al punto 3, dopo le parole «Consumi uso domestico cottura cibi produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi» sono aggiunte le parole «e altri usi civili».

Art. 5.

Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 27 abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17) della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 «Approvazione della tariffa delle tasse

sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158».

2. L'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» è abrogato.

3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Al minor introito derivante dall'attuazione della presente legge sull'unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 «Tasse sulle concessioni regionali» iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad € 46.500,00 per l'esercizio 2002 ed € 93.000,00 per ciascuno degli esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base (u.p.b.) U0023 «Spese generali di funzionamento» iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0635

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 19.

Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 78 del 13 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione elenco regionale

1. Al fine di garantire standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, è istituito presso la giunta regionale l'elenco regionale degli organismi di formazione pubblici e privati.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta l'accREDITAMENTO dei soggetti iscritti che possono proporre e realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i soggetti che gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della giunta regionale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di formazione e corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti.

4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico, deve indicare:

a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede l'accREDITAMENTO;

b) la dotazione finanziaria finalizzata all'attività di formazione e di orientamento;

c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell'attività;

d) le attività svolte nei due anni precedenti a quello di presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il numero dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti;

e) la rappresentatività socio-economica o professionale e la interrelazione con il territorio nonché la rete di collaborazioni attivate;

f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal sistema nazionale per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione (SINCERT) o da altri organismi equivalenti.

5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione dell'organismo di formazione nell'elenco regionale.

6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonché ogni successiva variazione.

Art. 2.

Tipologia di accREDITAMENTO

1. Gli organismi di formazione possono chiedere l'accREDITAMENTO tra i seguenti ambiti di attività:

a) obbligo formativo;

b) formazione superiore;

c) formazione continua;

d) orientamento.

2. L'elenco regionale di cui all'art. 1 può essere articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività di cui al comma 1.

Art. 3.

Tenuta dell'elenco

1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con provvedimento della giunta regionale.

2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell'elenco è revocata con decreto del dirigente della struttura competente.

3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'obbligo di accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, da effettuare secondo criteri e modalità determinati dalla giunta regionale.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca dell'iscrizione.

Art. 4.

Criteri di accREDITAMENTO

1. La giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale nonché ulteriori criteri applicativi, anche sulla base degli standard definiti dal Ministero del lavoro in attuazione dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nella definizione delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e dei successivi aggiornamenti, la giunta regionale può individuare, sentita la competente commissione consiliare, criteri di valutazione a punteggio distribuiti sulle diverse tipologie di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il dirigente della struttura competente in materia di formazione provvede all'iscrizione degli organismi di formazione nell'elenco entro il termine di trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 è fissato in due anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nell'elenco regionale.

3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le domande presentate al presidente della giunta regionale ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001, in relazione ai requisiti minimi in essa definiti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0636

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 20.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 78 del 13 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

Art. 2.

Definizione

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Art. 3.

Elenco regionale degli alberi monumentali

1. È istituito, presso l'azienda regionale Veneto agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. A tal fine l'azienda regionale Veneto agricoltura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'art. 2.

3. L'azienda regionale Veneto agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco regionale degli alberi monumentali.

4. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'azienda regionale Veneto agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all'associazione interessata.

5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto. L'elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.

6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l'azienda regionale Veneto agricoltura assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 4.

Iniziativa di valorizzazione e tutela

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati come albero monumentale protetto. Legge regionale «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali».

2. L'azienda regionale Veneto agricoltura e gli enti di cui all'art. 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.

4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

6. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.

7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.

2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 15.000,00 per ogni albero abbattuto.

3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

5. Il comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

Art. 6.

Reimpianto

1. In caso di abbattimento i comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in € 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull'unità previsionale di base U0167 «Iniziativa per attività editoriali e catalogazione» iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0637

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12.

Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 25 giugno 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione di diritti umani, e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.

2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

Art. 2.

Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale

1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressa-

mente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma 5 dell'art. 117 della Costituzione.

3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

Art. 3.

Obiettivi dell'azione regionale

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

a) promuovere, e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;

b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.

2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:

a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;

b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;

c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei Paesi interessati;

d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità;

e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;

f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.

3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.

4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'art. 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.

5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.

Art. 4.

Soggetti della cooperazione internazionale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:

a) gli enti, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizza-

zioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;

b) le università, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;

c) le imprese di pubblico servizio;

d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a);

e) le organizzazioni sindacali e di categoria;

f) le comunità di immigrati;

g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fluire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Art. 5.

Ambiti di intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:

a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;

b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;

c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;

d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.

2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 4.

Art. 6.

Iniziativa di cooperazione internazionale

1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.

2. I progetti di cui al comma 1, possono avere ad oggetto:

a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 4;

b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi alle attività dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.

4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di svi-

luppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.

5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero affari esteri, dell'Unione europea o di organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.

6. La giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.

8. La giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, con carattere di intersettorialità, nei Paesi oggetto degli interventi della presente legge.

9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 8, è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

10. La giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione; ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.

Art. 7.

Interventi di emergenza

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina e concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:

a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;

b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 10 anche in deroga alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 «Disposizioni in materia di forniture e servizi». Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.

3. Per interventi indifferibili e urgenti, il presidente della giunta regionale, sentite, le competenti autorità statali è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di € 200.000, dando tempestiva comunicazione alla giunta ed al consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.

4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi.

Art. 8.

Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Emilia-Romagna può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle scuole di pace presenti sul territorio regionale.

4. La Regione, d'intesa con le autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.

Art. 9.

Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale

1. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.

2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

Art. 10.

Programmazione degli interventi

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al Ministero degli affari esteri.

2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e per ogni ambito di cui all'art. 3, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:

a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;

b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge;

c) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);

d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;

e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in Paesi esteri.

3. La giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di cui all'art. 4.

4. Annualmente la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento.

5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la giunta regionale attiva la consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita dall'assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1,

lettera a). La consulta collabora alla organizzazione della conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla giunta.

Art. 11.

Organismo gestionale

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge:

a) maggiore efficacia ed efficienza, all'azione regionale;

b) la necessaria tempestività nella realizzazione delle azioni;

c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attività all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.

Art. 12.

Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art. 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione al programma di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4, interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli affari esteri il raccordo amministrativo e informativo. I tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un «Programma-Paese».

2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle amministrazioni provinciali.

Art. 13.

Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le tematiche oggetto della presente legge.

2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e dagli enti locali dell'Emilia-Romagna.

3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo a divulgativo e come luogo di promozione delle iniziative in atto.

Art. 14.

Norme finanziarie

1. Per le finalità e per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati delle necessarie disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie alle unità previsionali di base e ai capitoli esistenti.

Art. 15.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 10, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 marzo 1990, n. 18;

b) legge regionale 25 febbraio 1992, n. 9;

c) legge regionale 1° febbraio 1994, n. 4;

d) legge regionale 2 aprile 1996, n. 5.

2. Per garantire la continuità dell'azione regionale, gli interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie saranno programmati e realizzati, per l'esercizio 2002, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 5 e legge regionale 9 marzo 1990, n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 giugno 2002

ERRANI

02R0545

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 «Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 88 del 25 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 4
della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«*c*) dirigente responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia di agricoltura.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 6
della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16*

1. All'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il direttore tecnico può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 7
della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, le parole «di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1984, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «come determinato ai fini delle imposte sui redditi».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

«3. Per la riscossione dei contributi consortili, i consorzi possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 9
della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16*

1. All'art. 9 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. I consorzi fitosanitari provinciali dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 giugno 2002

ERRANI

02R0546

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 100 del 12 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata, è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.

3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.

4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.

5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

6. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrà essere realizzato fino al 31 dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine è fissato al 31 gennaio.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1, dell'art. 3. È facoltà del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 2.

Rapporti tra province e Regioni confinanti

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la Regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.

Art. 3.

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turdus merula*);
allodola (*Alauda arvensis*);
starna (*Perdix perdix*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
quaglia (*Coturnix coturnix*);

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

alzavola (*Anas crecca*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
beccaccino (*Gallinago gallinago*);
canapiglia (*Anas strepera*);
cesena (*Turdus pilaris*);
codone (*Anas acuta*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
fischione (*Anas penelope*);
folaga (*Fulica atra*);
frullino (*Limnocryptes minimus*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
gazza (*Pica pica*);
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moretta (*Aythya fuligula*);
moriglione (*Aythya ferina*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
volpe (*Vulpes vulpes*);

c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:

cinghiale (*Sus scrofa*);

d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì:

Specie	Tempi di prelievo	Sesso	Classe sociale
Capriolo	1° giugno-15 luglio e		
	15 agosto-30 settembre	M	I, II e III
	1° gennaio-10 marzo	F	I e II
		M e F	0
Daino Cervo	1° gennaio-10 marzo	M e F	tutte
	10 agosto-15 settembre e		
	5 ottobre-15 febbraio	M	III e IV
	5 ottobre-10 marzo	M	I e II
	1° gennaio-10 marzo	F	I e II
Mouflone Cinghiale	1° novembre-31 gennaio	M e F	0
		M e F	tutte
		M e F	rossi
	1° agosto-31 gennaio	M e F	tutte

2. Per la stagione venatoria 2002-2003 il prelievo selettivo dei caprioli maschi di I, II e III classe, si svolgerà dal 1° agosto al 30 settembre e quello dei cinghiali rossi dal 15 al 31 luglio.

3. La caccia agli ungulati in forma selettiva può essere consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

Art. 4.

Giornate e forme di caccia

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle aziende agrituristico-venatorie, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;

b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla precedente lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. Le province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della lettera a) del comma 2, dell'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche, possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna.

4. Le province esercitano le facoltà di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi.

5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora, germano reale ed altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica, come da art. 3, comma 1, lettera b).

6. Nel periodo di cui al comma 4, nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche, si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

7. Le province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36-bis della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre Regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.

10. I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992.

Art. 5.

Orari venatori

1. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole. Qualora le province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, ai sensi dell'art. 4, comma 4, la caccia è consentita fino alle ore 13 negli ATC e fino al tramonto nelle aziende agrituristiche-venatorie.

3. Le province individuano gli orari venatori desumendoli annualmente dalle Effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Carniere

1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepore, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepore, pernice rossa e starna.

2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.

3. Per la lepore è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.

4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di venti capi nella stagione.

5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in Regioni diverse, non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

Art. 7.

Addestramento dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

2. Le province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.

3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.

4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.

Art. 8.

Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali,

nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attività.

3. È fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;

b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;

c) i vivai ed i terreni in rimboscimento per un periodo di tre anni dall'impianto;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i frutteti specializzati;

f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltretutto in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi precedenti, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

Art. 9.

Norme generali inerenti il tesserino venatorio

1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.

2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare, mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento).

Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro.

Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del comprensorio alpino nel riquadro predisposto per «ATC».

Deve invece indicare solo la sigla della provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.

3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepore o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carnieri di cui all'art. 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell'attività giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, al termine delle giornate di caccia: per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati né contrassegnati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (altre specie stanziali oppure altre specie migratorie).

8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa «caccia stanziale» la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.

9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 79/409 CEE, il cacciatore dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa «caccia specie in deroga», indicando l'ATC o la sigla della provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla provincia di residenza entro il 28 febbraio.

10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche.

11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 36-bis della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda «caccia in mobilità alla fauna migratoria», indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.

13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.

In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.

14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.

2. Al termine della stagione venatoria 2003-2004, gli uffici regionali competenti predispongono e trasmettono alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento al tema del contenimento degli ungulati.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 luglio 2002

ERRANI

02R0547

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15.

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 12 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso delle stagioni venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE, e successive modifiche, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*) e passera mattugia (*Passer montanus*);

b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

c) da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria ai sensi dell'art. 36-bis della legge regionale n. 8 del 1994, ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;

d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni e di dieci e cento capi complessivi di passerii;

e) dal 1° settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.

Art. 3.

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato alla provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione della presente legge per i competenti organi statali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), nonché ai fini dei controlli previsti dalla direttiva n. 79/409/CEE.

Art. 4.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il piccione di città (*Columba livia*) le province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994.

2. L'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'art. 17, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17, e secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale.»

3. Il comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 8 del 1994, è abrogato.

4. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1994, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della Regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.

5. Il comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1994, è soppresso.

6. La legge regionale 25 agosto 1997, n. 30, è abrogata.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 luglio 2002

ERRANI

02R0548

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16.

Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 15 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue.

2. La presente legge individua le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le modalità di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

Interventi promossi dalla Regione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:

a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati e parti del tessuto urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della qualità ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e spaziale, nonché l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni sismiche;

b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi pubblici e privati anche attraverso la predisposizione di progetti innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;

c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante, nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;

d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza, compresi negli elenchi di cui al titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», ovvero individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio urbano o rurale, di proprietà degli enti locali, ovvero edifici di proprietà di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorità per gli edifici destinati a finalità sociali o culturali;

e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura, pubblicità e

trasparenza individuati dal programma regionale di cui all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani progettisti alle procedure concorsuali, può essere previsto anche il sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino vincitori;

f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualità funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale ovvero ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale;

g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche, caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita procedura concorsuale, dall'amministrazione pubblica titolare dell'immobile o dell'area nei quali dovranno trovare collocazione;

h) acquisto da parte dei comuni di aree ed edifici d'interesse storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale non residenziale. L'acquisto può interessare anche solo parti degli immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprietà;

i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;

l) interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi alla natura dei materiali da costruzione impiegati;

m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge.

2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi regionali ai sensi della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19, recante «Norme in materia di riqualificazione urbana».

Art. 3.

Programma regionale

1. Al fine di conseguire le finalità indicate all'art. 1, il consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito denominato programma regionale.

2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico-artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione. Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli enti locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità.

3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in particolare:

a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla presente legge;

b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei comuni con un minor numero di abitanti;

c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;

d) definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;

e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.

4. La proposta del programma regionale è predisposta dalla giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, recante «Riforma del sistema regionale e locale».

5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, la Regione può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo

scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le attività dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel rispetto della legislazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla giunta regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nella delibera di approvazione del programma.

7. Il programma regionale può prevedere la facoltà per i comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.

8. Il programma regionale può stabilire l'accantonamento di risorse per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2, nonché degli interventi promossi dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi contributi.

Art. 4.

Attuazione del programma

1. La giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

2. Il bando specifica, in particolare:

a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale;

b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;

c) i termini e le modalità per la presentazione alla giunta regionale delle domande;

d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;

e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

Art. 5.

Studio di fattibilità

1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:

a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;

b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;

c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;

d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;

e) le forme di gestione delle opere realizzate.

2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2, è inviata altresì alla provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.

3. Il comune e la provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la giunta regionale procede comunque alla valutazione delle domande.

4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presen-

tata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il comune e la provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma.

5. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.

Art. 6.

Programma attuativo

1. La giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo.

2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale.

3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla giunta inerente all'applicazione della presente legge.

4. La giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare:

a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca;

b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;

c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.

5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

Art. 7.

Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali

1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna a favore del comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.

2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione può proporre ai proprietari di edifici di interesse storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo è assegnato dalla giunta regionale, previa stipula di apposita convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.

3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, può prevedere particolari forme di pubblicità della sponsorizzazione dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo regionale è subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari delle previsioni della convenzione.

TITOLO II

PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Art. 8.

Promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici

1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, garantiscano elevati livelli di qualità architettonica, funzionale, strutturale e gestionale.

2. Per i fini di cui sopra, la Regione può concedere contributi per la progettazione e la realizzazione di tali interventi architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.

3. I comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) comunale.

4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualità uguali o superiori a quelli stabiliti dalle leggi 2 febbraio 1974, n. 64, 5 novembre 1971, n. 1086, 5 marzo 1990, n. 46, e saranno valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge.

5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 9.

Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico

1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.

2. Parimenti il sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi:

a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;

b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.

3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2, provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza del sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari.

4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell'immobile e il comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3.

TITOLO III

INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE INCONGRUE

Art. 10.

Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio

1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.

3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio», ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la loro individuazione.

4. Il comune, nell'ambito del piano strutturale comunale (PSC), può individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.

5. Il comune, con il piano operativo comunale (POC), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del PSC.

6. Ai fini di cui al comma 5, il comune attiva prioritariamente una procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili, secondo le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2000, e può promuovere la partecipazione di soggetti interessati all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.

7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5, determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.

8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il comune per dare attuazione alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la proprietà degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di esproprio, secondo la normativa vigente.

9. In via transitoria, nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, recante «Tutela e uso del territorio», e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle opere incongrue è attuata, anche attraverso apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

10. L'individuazione di opere incongrue può essere operata anche attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla provincia o dal comune.

Art. 11.

Contributi regionali

1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle opere incongrue i comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere incongrue e le previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 10, in data antecedente all'emanazione del bando attuativo del programma regionale.

2. I comuni provvedono a presentare alla giunta regionale copia dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilità predisposto ai sensi dell'art. 5, ovvero da copia del POC o del piano particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai commi 5 e 9 dell'art. 10.

3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:

a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino ovvero l'indennità di esproprio e le spese delle procedure espropriative;

b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le spese di progettazione.

4. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuta conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norme transitorie

1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 recante «Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici»,

che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6 del 1989.

2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:

a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12, la legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 2002

ERRANI

02R0549

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE del 25 luglio 2002 n. 14.

Adesione alla Istituzione comunale di San Giorgio a Cremano premio «Massimo Troisi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 37 del 5 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Adesione

La Regione Campania, in attuazione dell'art. 6 dello statuto, aderisce all'istituzione del Premio «Massimo Troisi», costituita presso il comune di San Giorgio a Cremano con delibera n. 60 del 3 luglio 2000, per rendere omaggio all'opera di Massimo Troisi universalmente riconosciuta per il suo altissimo livello artistico.

Art. 2

Contributi e modalità di erogazione

1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione Campania concede un contributo annuo per l'organizzazione e gestione del Premio «Massimo Troisi» nonché per le manifestazioni ad essa collegate.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo e allo spettacolo, entro il 31 marzo, approva il Piano artistico del Premio per l'edizione annuale, assegnando alla Istituzione il contributo previsto.

3. L'Istituzione comunale del Premio «Massimo Troisi», entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmette alla giunta regionale la relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti. La giunta regionale la approva entro il 31 dicembre.

Art. 3

Norma finanziaria

1. L'ammontare del contributo è definito annualmente con legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti per l'anno 2002, e per gli anni successivi.

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

BASSOLINO

RIFERIMENTI NORMATIVI ALLA LEGGE REGIONALE
«ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE
DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO "MASSIMO TROISI"»

AVVERTENZA:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 2 del settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1.

L'art. 6 dello statuto disciplina la «Tutela del patrimonio culturale»: La Regione sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca.

Note all'art. 4.

L'art. 43 dello statuto disciplina la «Procedura di approvazione»: ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

L'art. 45 dello statuto disciplina la «Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali».

02R0653

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 15.

Legge finanziaria regionale per l'anno 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 38 del 7 agosto 2002)

(Omissis).

02R0655

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 16.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002 - 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 38 del 7 agosto 2002)

(Omissis).

02R0654

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n. 8.

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, interventi a favore dei pugliesi nel mondo articoli 4, 7, 8.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 22 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 4 - comma 7 della legge n. 23/2000, che istituisce l'Albo delle associazioni e federazioni regolarmente riconosciute, la cui tenuta sarà affidata alla struttura regionale «Settore politiche migratorie», così come è stata individuata all'art. 12 della stessa legge;

Visto l'art. 7 della legge n. 23/2000, che invece, istituisce il «Consiglio generale dei pugliesi nel mondo» con compiti, tra l'altro, di «proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della legge» e di «proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione dei pugliesi all'estero e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1262 del 14 settembre 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000 n. 23: «Interventi a favore dei pugliesi nel mondo» articoli 4, 7, 8;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
DI ASSOCIAZIONI DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 1.

L'Albo

1. L'albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito dall'art. 4, comma 7, della legge regionale, 11 dicembre 2000, n. 23, si articola in quattro distinte sezioni:

sezione I: Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori dei confini della Regione Puglia;

sezione II: Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con sede operativa al di fuori dei confini nazionali;

sezione III: Federazioni di associazioni di cui alle sezioni precedenti;

sezione IV: Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

2. Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, art. 4, comma 7, l'albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito presso la Presidenza della giunta regionale, viene tenuto presso il settore politiche migratorie, istituito ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, sotto la diretta responsabilità del dirigente dello stesso, che all'uopo si avvarrà di apposita unità organizzativa costituita con proprio atto dirigenziale.

3. L'unità organizzativa di cui al comma precedente curerà altresì la tenuta dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Nell'ambito della stessa unità, il dirigente del settore politiche migratorie individuerà il funzionario responsabile del procedimento istruttorio di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

Art. 2.

Domanda di inserimento nell'albo

1. Le associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo aventi diritto al riconoscimento regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, presentano al Presidente della giunta regionale, formale domanda di inserimento nell'albo, sottoscritta dal presidente della singola associazione o federazione. La sottoscrizione deve essere accompagnata da autocertificazione di autenticità della stessa e da fotocopia di documento di identità dell'istante.

2. Le domande delle associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alle sezioni I e II dell'albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita della residenza, del recapito postale, della cittadinanza. Nel caso di associato nato all'estero, si preciserà la località della origine nazionale e regionale della famiglia, precisando il parente più prossimo nato in Italia e eventualmente in Puglia, nonché il grado di parentela;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della associazione;

c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;

d) ove la legislazione dello Stato estero in cui l'associazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;

e) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del presidente dell'associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;

f) dettagliata relazione, sottoscritta dal presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla associazione in favore dei propri associati e, in genere, della collettività dei pugliesi presente nell'ambito territoriale di pertinenza. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'albo;

g) dichiarazione scritta, resa dal presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f).

3. Le domande delle federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione III dell'albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco delle associazioni aderenti con l'indicazione, per ciascuna delle stesse, degli estremi dell'eventuale inserimento nell'albo delle associazioni dei pugliesi nel mondo istituito presso la Regione Puglia. In caso contrario, di ogni singola associazione aderente dovranno essere forniti gli elementi documentali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente del presente articolo;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della federazione, con esplicita indicazione dell'ambito metropolitano o dell'area geopolitica di rappresentanza e operatività;

c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;

d) ove la legislazione dello Stato estero in cui la federazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;

e) verbali dell'avvenuta adesione alla Federazione, a termini di statuto, delle singole associazioni aderenti;

f) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente della federazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;

g) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla federazione in favore delle collettività dei pugliesi presenti nell'ambito territoriale di pertinenza;

h) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f), h).

4. Le domande delle associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione IV dell'albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita, della residenza, del recapito postale, della cittadinanza;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della associazione;

c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali operanti in Puglia;

d) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del presidente dell'associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;

e) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla associazione con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'albo;

f) dichiarazione scritta, resa dal presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

Art. 3.

Procedimento amministrativo

1. Le richieste di inserimento nell'albo delle associazioni e delle federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo corredate dalla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, sono indirizzate al presidente della giunta regionale presso il settore politiche migratorie della Regione Puglia.

2. Il settore politiche migratorie cura, attraverso un proprio funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa all'inserimento nell'albo dell'associazione o federazione di associazioni richiedente, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.

3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alla associazione o federazione istante ogni elemento integrativo di conoscenza e/o documentazione utile al positivo esito istruttorio della domanda. Lo stesso funzionario, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, può altresì richiedere la collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il soggetto associativo richiedente.

4. La relazione conclusiva dell'istruttoria, contenente la proposta di iscrizione o meno nell'albo, convalidata dal dirigente del settore politiche migratorie, viene trasmessa al presidente della giunta regionale per l'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Il decreto motivato può essere di accoglimento o di rifiuto.

5. Il decreto, di cui al comma precedente, viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso la competente struttura del gabinetto del presidente, uno viene acquisito all'albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo e il terzo viene notificato alla associazione o federazione istante a cura del settore politiche migratorie.

Art. 4.

Revoca del riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, l'iscrizione nell'albo di una associazione o federazione di associazioni può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente della giunta regionale in caso di successiva perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della suddetta legge regionale.

2. La revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente della giunta regionale su sua iniziativa, ovvero su iniziativa del Settore politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto previsto dall'articolo precedente della presente legge.

3. Il procedimento di cui al comma precedente può essere attivato d'ufficio, ovvero sulla base di segnalazione argomentata delle autorità diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi pubblici e privati, di associazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prestigio e del buon nome della presenza pugliese nel mondo.

4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente del settore politiche migratorie provvede a dare notizia alla associazione o federazione interessata dell'avvio del procedimento di revoca.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, l'albo delle associazioni e delle federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo si intenderà effettivamente istituito sulla base delle richieste evase positivamente entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 6.

Assemblee continentali dei presidenti

1. La Regione Puglia indice all'inizio di ogni legislatura regionale cinque assemblee continentali dei presidenti delle associazioni e federazioni di associazioni iscritte nell'albo regionale per la designazione dei componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. In sede di assemblea la designazione avviene unitariamente ovvero, in caso di mancata intesa, a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo.

2. Le assemblee continentali, di cui al comma precedente, si svolgono di norma entro novanta giorni dall'insediamento del presidente della giunta regionale in cinque diverse località rispettivamente appartenenti all'Europa, all'America del Nord, all'America del Sud, all'Africa e all'Australia.

3. A ciascuna assemblea, convocata dal presidente della giunta regionale, partecipano, con diritto di voto, i presidenti regolarmente in carica delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi sede nell'ambito del continente considerato, regolarmente riconosciute dalla Regione e iscritte nelle sezioni I, II e III all'albo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.

4. Partecipano, altresì, senza diritto di voto, il presidente della giunta regionale o suo delegato e il dirigente del settore politiche migratorie o suo delegato.

5. Spettano al presidente della giunta regionale o suo delegato tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea, compresi quelli di dare o negare la parola e di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto. Egli ha pure facoltà di fare proposte alla assemblea al fine di favorire l'esito unitario delle operazioni di designazione.

6. Nel corso delle assemblee i presidenti delle associazioni e federazioni di associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo designano i componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Con separata votazione i presidenti delle associazioni iscritte nella sezione II dell'albo designano i componenti del consiglio generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale.

7. Oltre a designare i componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, e per rendere possibile l'eventuale applicazione dei meccanismi di sostituzione previsti dal successivo art. 16 del presente regolamento, ogni assemblea continentale indica almeno un componente supplente.

8. In sede di votazione, il presidente di ciascuna associazione, tra quelle iscritte nelle sezioni I e II dell'albo, esprime un solo voto, a prescindere dalla consistenza numerica dell'associazione stessa. Il presidente di ciascuna federazione di associazioni, tra quelle iscritte alla sezione III dell'albo, esprime tanti voti quante sono le associazioni aderenti.

9. Lo svolgimento delle assemblee continentali e la copertura delle spese relative sono previste nel piano degli interventi elaborato, per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

Art. 7.

Altre designazioni

1. I componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere c) e l) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati *motu proprio* dal presidente della giunta regionale.

2. I componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati dai presidenti regionali delle associazioni iscritte nella sezione IV nell'albo nel corso di una assemblea delle stesse convocata dal presidente della giunta regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento.

3. I componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere h) e i) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati dalle diverse organizzazioni interessate sulla base di procedure autogestite e nel rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 7, comma 4, della stessa legge regionale.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il termine di centoventi giorni per il decreto presidenziale di nomina dei componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, decorre dalla data della effettiva istituzione dell'albo indicata dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Dalla stessa data decorrono i termini di novanta giorni previsti dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 9.

Convocazione del consiglio generale

1. Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal presidente della giunta regionale con invito formale contenente l'indicazione del luogo e della data o delle date di svolgimento, dell'orario di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno della sessione. L'invito viene spedito al domicilio, all'uopo indicato dagli stessi componenti, con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Per i componenti domiciliati all'estero la formale convocazione sarà preceduta da avviso, contenente la sola indicazione della data o delle date di svolgimento e dell'ora di inizio dei lavori, inviato con un mezzo di comunicazione rapida, compreso quello telematico, almeno trenta giorni prima della seduta.

3. Alle stesse procedure indicate nei commi precedenti del presente articolo sono sottoposte le convocazioni dell'Ufficio di presidenza di cui all'art. 8, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

Tuttavia, in caso di fondate ragioni di urgenza i termini di spedizione dell'invito e dell'avviso indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere ridotti alla metà.

Art. 10.

Compiti del Segretario

1. Il Segretario del consiglio generale dei pugliesi nel mondo, di cui all'art. 7, comma 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, collabora e assiste il Presidente della giunta regionale per tutti gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla attività del consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato.

2. Il Segretario partecipa ai lavori del consiglio Generale, redige e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle sedute e ne tiene i documenti e gli atti.

3. Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il Settore politiche migratorie e i componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo, raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle attività svolte anche all'estero dagli stessi componenti.

Art. 11.

Svolgimento dei lavori

1. Le sedute del consiglio generale dei pugliesi nel mondo sono presiedute dal presidente della giunta regionale, ovvero, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

2. Il Presidente si avvale, per l'intero svolgimento della seduta, dell'assistenza del segretario del consiglio generale, del dirigente del Settore politiche migratorie e/o di funzionari da quest'ultimo delegati, ai quali può eventualmente concedere la parola per fornire informazioni di natura normativa, programmatica e tecnico-amministrativa utili al più approfondito e motivato esame dell'argomento in discussione.

3. Spetta al presidente dichiarare aperta la seduta, previa verifica del numero legale ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

4. Spettano altresì al Presidente tutti i poteri di direzione dei lavori, compresi quelli di fornire indicazioni operative sullo svolgimento degli stessi, sospendere la seduta, concedere o negare la parola, fissare un limite temporale agli interventi, dichiarare completato l'esame di ogni singolo argomento e chiuso il dibattito sullo stesso, porre o meno al voto dell'assemblea eventuali documenti o proposte.

5. L'esame degli argomenti avverrà nell'ordine indicato nell'invito di convocazione, salvo diversa indicazione del presidente o diverso avviso espresso a maggioranza dall'assemblea.

6. Di norma, e salvo diversa determinazione del Presidente, ogni componente del consiglio generale che ne abbia fatto richiesta può parlare per una sola volta per ciascun argomento. Gli interventi si susseguiranno, salvo diverso e motivato avviso del presidente, secondo l'ordine cronologico della richiesta.

7. Ogni componente del consiglio generale può, in ogni momento, chiedere la parola per motivo personale o per mozione d'ordine. In tal caso il richiedente ha diritto di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.

Art. 12.

Deliberazioni del Consiglio generale

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, il consiglio generale assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.

2. Il consiglio generale delibera, di norma, a voto palese espresso per appello nominale o per alzata di mano.

3. Il consiglio generale delibera segretamente per la elezione dell'Ufficio di presidenza, per motivate ragioni di opportunità riconosciute tali dal presidente e tutte le volte in cui il voto implica valutazioni sulla qualità delle persone.

4. Delle modalità seguite per la votazione e del risultato della stessa, il segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta e nel dispositivo di ogni singola deliberazione.

Art. 13.

Commissioni

1. Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo può organizzare i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o più commissioni cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di studio, approfondimento, elaborazione di testi e formulazione di proposte su particolari problematiche.

2. Ogni commissione costituita, elegge al proprio interno, a maggioranza, un presidente, che ne dirige i lavori e riferisce al consiglio generale sui lavori della stessa, sottoponendo all'assemblea le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.

3. Ogni commissione può chiedere di farsi assistere durante i propri lavori da unità di personale regionale in servizio presso il Settore politiche migratorie, con compiti di segreteria tecnica.

Art. 14.

Elezione dell'Ufficio di presidenza

1. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno, con voto segreto e senza previa indicazione formale di candidature, l'Ufficio di presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

2. L'elezione dei nove membri avviene indicando su unica scheda non più di sei nominativi, di cui almeno uno individuato tra i componenti giovani di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

3. Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente, assistito da due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti, indi proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti della graduatoria, assicurando che fra questi ci siano almeno tre rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno un rappresentante dei giovani pugliesi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

4. Nell'ambito dei componenti eletti dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio atto due Vice presidenti, di cui uno residente all'estero.

Art. 15.

Diritto alla informazione

1. Anche al di fuori delle sedute del consiglio generale dei pugliesi nel mondo, i componenti dello stesso, possono chiedere per iscritto, tramite il segretario del consiglio, al presidente della giunta regionale e/o al dirigente del settore politiche migratorie informazioni sulle attività del consiglio generale, sulle linee di politica migratoria della Regione, sull'applicazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e sullo stato dei programmi attuativi della stessa.

2. La richiesta di informazione deve essere evasa da chi ne ha competenza entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 16.

Decadenza e sostituzione

1. I componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo decadono di diritto dal loro mandato con la conclusione della legislatura regionale.

2. Un singolo componente del consiglio generale può, altresì essere dichiarato decaduto in caso di decesso, dimissioni volontarie, o per ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di lavori dell'organismo. In tal caso la perdita della qualità di componente del consiglio generale comporta anche la decadenza dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di presidenza.

3. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il presidente della giunta regionale sostituisce, con proprio decreto, il componente decaduto sulla base dei termini di rappresentanza e delle indicazioni operative indicati dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, e dall'art. 7 del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 3 ottobre 2001.

FITTO

02R0188

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2001, n. 9.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 21 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 15 - comma 12 della legge regionale n. 27, del 13 agosto 1998 «Norme per la protezione della fauna selvatica» «omeo-terma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria» dispone che il consiglio regionale, previo parere del comitato tecnico faunistico venatorio regionale, regolamenta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione, gestione e funzionamento dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

Vista l'ipotesi di regolamento redatto nel 1999 dall'assessorato all'agricoltura - settore caccia e pesca: «Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento» in ottemperanza del citato art. 15 della legge regionale n. 27/1998 e dell'art. 4 del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003, trasmesso con nota prot. n. 2482/C del 18 ottobre 1999 alle province per il parere di competenza;

Viste le osservazioni all'ipotesi di regolamento succitato, corredate dal parere dei propri comitati tecnici faunistici venatori trasmesse dalle province.

Visto il parere del 13 luglio 2000 del comitato tecnico faunistico venatorio regionale che ha apportato alcune modifiche al testo presentato, accogliendo in parte le osservazioni pervenute dalle province:

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Generalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 27/1998 art. 15 e dell'art. 4 del piano faunistico - venatorio-regionale, disciplina la costituzione, la gestione ed il funzionamento dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2. La costituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è autorizzata, in riferimento al piano faunistico venatorio regionale, dalla Regione e per le seguenti specie cacciabili: fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepore, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.

3. Nei centri privati di cui sopra è vietata ogni forma di esercizio venatorio. La cattura della fauna riprodotta allo stato selvatico è consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi o temporanei. La commercializzazione è consentita per fini di ripopolamento, reintroduzioni e attività cinofile.

4. L'estensione di tali istituti al fine del computo del territorio agro-silvo-pastorale regionale è inserito nel 15% riservato a gestione privata e globalmente non può superare l'1%.

5. La fauna riprodotta e disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli enti pubblici ed è utilizzata ai fini di ripopolamento.

6. Centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo della concessione.

Art. 2.

Caratteristiche

1. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, a gestione privata e organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, hanno la funzione di riprodurre fauna selvatica allo stato naturale e sono soggetti a tassa di concessione regionale ai sensi dell'art. 53, comma 9, legge regionale n. 27/1998.

2. Per la funzione attribuita ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, l'INFS, nel suo documento orientativo parte integrante della legge n. 157/1992, li assimila alle zone di ripopolamento e cattura.

3. In relazione a quanto sopra, la costituzione di detti centri deve essere realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie che si intendono fare riprodurre ed anche le stesse dimensioni devono garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi.

4. Le dimensioni dei centri privati o dei territori che lo compongono, in riferimento alle specie di fauna selvatica che si intende far riprodurre allo stato selvatico, sono di minimo:

a) 200 ettari per la riproduzione del fagiano;

b) 500 ettari per la riproduzione della starna, pernice rossa e coturnice;

c) 500 ettari per la riproduzione del capriolo, cervo, daino, muflone;

d) 200 ettari per la riproduzione della lepore e del cinghiale.

Ne consegue che l'estensione di un centro privato di riproduzione di fauna allo stato naturale non deve superare i 1.000 ettari.

5. I concessionari titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alle normative sanitarie vigenti;

6. I centri privati sono costituiti su terreni in corpo unico i cui perimetri sono delimitati da muri e/o rete metallica non inferiore a mt. 1,50, in modo da garantire la non fuoriuscita della fauna, gli stessi perimetri sono segnalati con tabelle, poste a cura del concessionario e con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale n. 27/1998, recanti la scritta nera su fondo bianco: «Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - divieto di caccia - Concessione della Regione Puglia n. del

7. I riproduttori destinati ai centri di riproduzione di fauna devono preferibilmente provenire da località con caratteristiche ambientali simili al territorio Regionale.

In ogni caso i riproduttori destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria, nonché dell'attestazione della loro provenienza e di sistema di identificazione.

Art. 3.

Costituzione

1. La richiesta di costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla Regione, assessorato alla caccia, ed alla provincia - assessorato alla caccia, competente per territorio dai possessori o conduttori di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

2. La richiesta di cui al precedente punto deve essere corredata:

a) cartografia (mappa catastale) in scala 1:25.000 dei terreni interessati;

b) titoli di proprietà dei terreni;

c) relazione illustrante il programma produttivo che si intende realizzare;

d) tipologia del territorio e ripartizione dello stesso in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;

e) specie di fauna da far riprodurre in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio;

f) elenco nominativi addetti alla vigilanza.

3. La provincia esprime il suo parere all'assessorato regionale alla caccia, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio provinciale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La concessione è rilasciata dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio regionale.

Art. 4.

Gestione

1. La gestione è affidata al concessionario che ne assume tutte le responsabilità anche per i danni all'agricoltura arrecati dalla fauna nei territori circostanti il centro di riproduzione.

2. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'amministrazione provinciale competente.

3. I centri privati devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche ricettive del territorio interessato.

4. Il concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale e dovrà essere iscritto, ove previsto, negli elenchi degli allevatori della ASL competente per territorio.

5. Tutte le catture, nonché la commercializzazione della fauna riprodotta, dovranno evincersi da apposito registro vidimato dalla provincia ed esibito in qualsiasi momento per eventuali verifiche.

6. Alla fine di ogni anno il concessionario invierà alla provincia una relazione tecnica riguardante: immissione di riproduttori, catture effettuate e capi commercializzati.

7. Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del veterinario o del titolare del centro o di altra persona competente, in possesso di preparazione teorica e pratica accertata dal competente servizio veterinario, preventivamente indicata alla provincia competente. Le operazioni di abbattimento dovranno essere condotte in modo tale da risparmiare all'animale dolori e sofferenze evitabili (eutanasia).

8. È vietato allevare fauna in aree recintate o in voliere.

Art. 5.

Rinnovo - Cessazione - Revoca

1. Al fine del rinnovo della concessione, il concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art. 3;

2. La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del centro di riproduzione.

3. In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

4. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla giunta regionale entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, con le modalità previste dall'art. 53, comma 9, legge regionale n. 27/1998.

5. La concessione cessa nel caso in cui:

- a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
- b) di rinuncia del concessionario;
- c) di morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;
- d) di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di concessione regionale;
- e) vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.

6. La revoca della concessione è disposta con provvedimento della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale faunistico venatorio. La revoca della concessione avviene, altresì, a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle direttive regionali su proposta della provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

Art. 6.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle direttive regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 16 novembre 2001

FITTO

02R0189

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 10.

Modifica al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, concernente il regolamento di organizzazione del gabinetto del presidente della giunta regionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 2 del regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2 «Regolamento di organizzazione del gabinetto del presidente della giunta regionale», ai sensi del quale il Presidente può nominare quattro consiglieri, uno per ciascuno delle seguenti discipline: giuridica, amministrativa, economica, internazionale;

Visto il comma 4 del citato articolo che disciplina, nel caso si ricorra a nominare i suddetti consiglieri le modalità per la corresponsione del compenso;

Vista la decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25 ottobre 2000 - prot. n. 1695/05, assunta in sede di esame del regolamento di che trattasi, allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 1245 del 10 ottobre 2000, con la quale, relativamente agli incarichi di cui sopra, ha osservato che gli stessi debbano essere disciplinati secondo la normativa regionale sulle consulenze e cioè della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1686 del 28 novembre 2001, con la quale la giunta ha approvato la modifica del succitato regolamento regionale n. 2/2000;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 del regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

«l'incarico di consulenza ai consiglieri del presidente è disciplinato dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 17 dicembre 2001

FITTO

02R0190

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 11.

Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 24 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/1998;

Visto il regolamento regionale n. 4 del 20 marzo 2001, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

Visto l'art. 5 del suddetto regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1861 del 11 dicembre 2001, con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sono sospesi gli effetti del regolamento regionale n. 4 del 20 marzo 2001 limitatamente all'art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 21 dicembre 2001

FITTO

02R0191

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651795/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 1 0 9 *

€ 1,60